

DETERMINAZIONE N. 427 DEL 30/09/2012

SERVIZIO AFFARI GENERALI – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PROROGA MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTE le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3, dello stesso decreto e s.m.i.;

VISTO l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall’art. 17, comma 26, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

VISTA la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 4, comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

VISTO il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

VISTA la determinazione n. 234 del 14 marzo 2012 con cui è stato disposto il rinnovo per un anno del richiamato accordo quadro stipulato con la società Articolo 1;

VISTA la comunicazione di accettazione inviata dalla società fornitrice in data 2 aprile 2012;

VISTI i contratti di somministrazione in essere RM 2011 7354 e RM 2012 654 relativi all’impiego di complessive 3 unità in posizione B1 e tenuto conto che le scadenze di tali contratti sono state determinate esclusivamente in ragione dei vincoli di bilancio così come evidenziati nella deliberazione n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell’ASSI nelle more dell’adozione del bilancio di previsione 2012;

RITENUTO quindi che, in considerazione delle esigenze rappresentate dal Servizio scommesse con nota n. 39 in data 21 dicembre 2011 e dalla segreteria della Commissione di disciplina di I Istanza con nota datata 27 gennaio 2012, permangono i presupposti per il ricorso alla somministrazione di lavoro;

CONSIDERATO in particolare che, con riguardo alle attività del Servizio scommesse, anche tenuto conto dell'articolazione dell'orario su turni, la somministrazione di lavoro è da ritenersi indispensabile in quanto necessaria ad assicurare la migliore attuazione della programmazione delle corse sia italiane che estere, essenziale ai fini del mantenimento del livello atteso delle entrate dell'Ente connesse alla raccolta delle scommesse;

RITENUTO, nondimeno, che la somministrazione di una unità presso la Commissione di disciplina di I Istanza si rende indispensabile al fine di evitare ritardi/inefficienze che possano recare pregiudizio all'Ente, anche attraverso la sua esposizione ad azioni risarcitorie;

CONSIDERATO quindi che nel caso di specie la proroga dei contratti di somministrazione in essere, nonché la relativa spesa, deve ritenersi indispensabile e coerente con le indicazioni fornite con nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 30 aprile 2012 concernente "superamento del limite temporale per la gestione provvisoria";

TENUTO CONTO comunque del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché del limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

TENUTO CONTO, altresì, della disponibilità al 1° maggio 2012 sul capitolo 111.090 "Somministrazione di lavoro" dell'esercizio 2012,

DETERMINA

a) di richiedere alla società Articolo 1 S.p.A. la proroga dei contratti di somministrazione codice RM 2011 7354 e codice RM 2012 654 per complessivi tre lavoratori in posizione B1 per il periodo 1-31 maggio 2012;

b) di rinviare l'assunzione del relativo impegno di spesa pari circa ad euro 10.500,00 IVA compresa ad apposito successivo provvedimento.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta